

ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE AI MINORI PROGETTO DI ACCREDITAMENTO

Definizione del servizio

L'Assistenza Domiciliare Educativa ai Minori, comunemente abbreviato in **A.D.M.**, è un servizio rivolto a **minori** in situazioni di disagio sociale ed a rischio di emarginazione, ed alle loro **famiglie**, quando queste si trovino in difficoltà nello svolgimento delle funzioni genitoriali ed educative, per impedimenti oggettivi (temporanei o strutturali), per deprivazione socio – economica e culturale, per limitazioni fisiche o psichiche.

L'intento generale di questo tipo di intervento è di **salvaguardare la qualità del rapporto genitori – figli, al fine di evitare l'allontanamento del minore dal proprio nucleo familiare.**

Ciò fa chiaramente intendere che, alla base dell'intervento devono porsi due attenzioni fondamentali:

- 1) guadagnare il **consenso della famiglia**;
- 2) operare intensamente e "fino a prova contraria" per la **recuperabilità delle capacità genitoriali** e l'autonomia nella gestione delle funzioni educative e di cura, il che comporta la non accettazione della delega o della sostituzione.

Il ventaglio delle situazioni di disagio familiare e l'intensità del rischio per il minore possono variare anche molto nelle diverse situazioni, determinando così:

❖ gli **obiettivi** dell'intervento:

- sostegno educativo alla cura e all'accudimento del minore,
- promozione/sostegno all'autonomia del/i genitori nell'accesso a prestazioni e servizi sanitari e socio-sanitari in favore dei loro figli,
- prevenzione dell'insuccesso scolastico,
- promozione alla socializzazione,
- mediazione delle dinamiche educative e relazionali interne al nucleo,
- monitoraggio delle funzioni genitoriali,
- protezione e tutela del minore...

❖ l'**entità** dell'intervento:

- numero di ore settimanali,
- durata dell'intervento,
- periodicità,

❖ da cui deriva l'**intensità** di un possibile voucher:

- a bassa,
- media,
- alta complessità.

Il servizio prevede interventi di tipo educativo prestati da personale qualificato - **educatore professionale** - prevalentemente a domicilio, ma anche nei luoghi in cui si svolge in modo significativo la vita sociale e relazionale del minore.

È tuttavia possibile che a tale intervento si affianchi, per prestazioni di carattere socio-assistenziale (es. educazione all'igiene personale del minore e dell'ambiente), la figura dell'ausiliaria socio assistenziale (**A.S.A.**)

I riferimenti normativi

L'articolo 73 della abrogata legge regionale 7 gennaio 1986, n. 1 "Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio – assistenziali della Regione Lombardia" definiva il servizio di assistenza domiciliare come il "complesso di prestazioni di natura socio – assistenziale e sanitaria prestate al domicilio di anziani, minori e handicappati ed in genere di nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione, al fine di consentirne la permanenza nel normale ambiente di vita e di ridurre le esigenze di ricorso a strutture residenziali. Le prestazioni socio-assistenziali consistono in attività di aiuto domestico, somministrazione pasti ed altri interventi connessi alla vita quotidiana, in attività minute di segreteria, e più in generale in ogni attività diretta al sostegno della personalità. Il servizio può essere integrato con prestazioni di tipo educativo, in particolare a favore di minori o soggetti handicappati. ... Il servizio di assistenza domiciliare può assicurare la sostituzione della famiglia in casi di necessità o di urgenza."

I riferimenti normativi essenziali erano indicati dall'articolo 71 della stessa legge, con una evoluzione particolarmente importante:

- ◆ Legge 29 luglio 1975, n. 405 "Istituzione dei consultori familiari"
- ◆ Legge 22 maggio 1978, n. 194 " Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza", attuata dalla Legge regionale 6 settembre 1976, n. 44 "Istituzione del servizio per l'educazione sessuale, per la procreazione libera e consapevole, per l'assistenza alla maternità, all'infanzia e alla famiglia".
- ◆ Legge 4 maggio 1983, n. 184 "Diritto del minore ad una famiglia"
 - il minore ha diritto ad essere educato nell'ambito della propria famiglia;
 - il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato ad un'altra famiglia, ad una persona singola, o ad una comunità di tipo familiare, al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione....

In particolare, le modificazioni apportate dalla **legge 149/2001**:

- art. 1
 - 1. *comma 2: Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti **interventi di sostegno e aiuto***
 - 2. *comma 3: Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono, con **idonei interventi**, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di **prevenire l'abbandono** e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia...*
- art. 5 comma 2:
 - *il servizio sociale, nell'ambito delle proprie competenze, su disposizione del Giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolge opera di **sostegno educativo e psicologico**, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle **competenze professionali delle altre strutture del territorio...***
- ◆ Provvedimento 13 luglio 1995 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. -- Documento di linee guida per la realizzazione di interventi urgenti a favore della popolazione minorile, che si ritiene particolarmente importante per l'apporto degli enti locali alla sua redazione, e che si riporta nei tratti essenziali:

"Al fine di pervenire alla realizzazione di interventi urgenti in favore della popolazione minorile, in mancanza di una legislazione nazionale organica nel settore dei servizi socio-assistenziali, che, allo stato, rende difficile la realizzazione di omogenee politiche sociali sul territorio, questo Dipartimento ritiene che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sia la sede deputata per approfondire a livello istituzionale le problematiche minorili ed intavolare un raccordo su tematiche che necessitano di per sé di un'azione integrata Stato - Regioni. ... Gli interventi di politica minorile debbono ispirarsi ad un approccio glo-

bale sistemico ed integrato che rispetti l'unità della persona all'interno di un sistema di relazioni. Occorre superare la logica degli interventi compensativi sul singolo che si ispira ad un approccio di tipo lineare (causa-effetto) sia per la conoscenza che per l'intervento; logica non adeguata alla complessità delle situazioni di disagio e ad una lettura correlata delle cause che le determinano. In questa logica si riafferma il diritto di ogni minore ai servizi essenziali di base che attraverso una reale integrazione ne garantiscano lo sviluppo armonico sul piano educativo, culturale e sociale. Lo Stato, le regioni e gli Enti locali, al fine di garantire al minore le condizioni per una normale crescita fisica, psicologica, culturale e sociale debbono proseguire nella realizzazione di servizi socio-assistenziali per assicurare tutti gli interventi necessari idonei a contrastare e a rimuovere le situazioni che determinano il rischio psico-sociale per i bambini nei diversi stati dell'età evolutiva.... Nel riaffermare il ruolo delle regioni quale soggetto primario della programmazione a livello territoriale e proprio in considerazione della diversità dello stato di attuazione degli interventi in favore dell'infanzia e dell'adolescenza, il Dipartimento per gli Affari Sociali richiama l'attenzione degli organi costituzionali preposti sulla necessità di:

- 1) realizzare o potenziare gli interventi di prevenzione primaria ..., nonché quegli interventi socio-educativi finalizzati alla auto-costruzione della persona ed alla sua integrazione sociale;
- 2) attivare i servizi socio-assistenziali ove inesistenti;
- 3) potenziare e qualificare i servizi in relazione ai bisogni emergenti della popolazione anche mediante l'adozione di progetti mirati, la formazione e l'aggiornamento degli operatori e la riqualificazione dei Consulenti familiari;
- 4) individuare nel Distretto la sede primaria del raccordo e dell'integrazione degli interventi socio-sanitari....

Tutto ciò premesso:

- gli episodi, purtroppo ancora frequenti, di scarsa tutela dei bambini rendono urgente il rilancio di politiche sociali rispettose delle esigenze dell'infanzia e dell'adolescenza e attente alle condizioni delle famiglie.
- per le sopraesposte considerazioni e per l'urgenza dell'adozione di misure di contrasto nei confronti del danno che l'emergere di situazioni di disagio, connesse alla persistenza di rilevanti fattori di rischio, producono nei confronti dei bambini, si conviene di individuare le seguenti linee guida.

Per consentire alle famiglie di adempiere in modo adeguato all'insostituibile compito di favorire l'armonica crescita personale dei bambini e per arginare il fenomeno dell'istituzionalizzazione..., occorre adottare idonee politiche sociali a livello territoriale. Si rende quindi necessario:

- 1) un approccio progettuale da parte degli Enti locali e delle A.S.L. per ogni singolo minore sul quale si interviene. Tale progettualità deve rispettare le priorità previste dalla legge, che dà la precedenza al collocamento familiare del minore e che consente il ricorso alla sua istituzionalizzazione solo come ultima soluzione.
- 2) il potenziamento e l'integrazione degli interventi, volti al risanamento del tessuto educativo, culturale e sociale in cui il minore e la sua famiglia vivono, attraverso:
 - a) il sostegno alle famiglie in difficoltà mediante l'adozione di ogni possibile soluzione rispetto al problema della casa, del lavoro, dell'assistenza economica.;
 - b) la promozione dell'intervento di assistenza socio-educativa domiciliare, come intervento protettivo che può evitare l'allontanamento dei minori dal loro ambiente, realizzando quindi il loro diritto ad essere educati nella loro famiglia....

◆ Legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 "Politiche regionali per la famiglia"

- art. 1 comma 2: *"La Regione promuove il servizio pubblico alla famiglia e realizza un'organica e integrata **politica di sostegno al nucleo familiare (...), sostiene la corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura e di educazione dei figli, (...) attua anche attraverso l'azione degli enti locali, politiche sociali, sanitarie, economiche e di organizzazione dei servizi finalizzate a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il **pieno sviluppo della persona nella famiglia**"***
- art. 4 comma 12: *"La Regione sostiene e valorizza l'**assistenza a domicilio** in tutti i settori di intervento sociale e sanitario, **come metodologia e come intervento specifico alternativo all'istituzionalizzazione**".*

- ◆ Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.”

L'articolo 22 “Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, definisce quale interventi prioritari quelli “di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza”;

- ◆ Piano Socio – Sanitario Regionale 2002 – 2004, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 20 febbraio 2002, n. VII/408;

- ◆ D.P.R. 2 luglio 2003 “Approvazione del Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva per il biennio 2002/2004, ai sensi dell'art. 2 della L. 23 dicembre 1997, n. 451. “L'attenzione speciale che le Istituzioni devono dedicare ad un programma di interventi a favore dell'Infanzia e dell'Adolescenza va necessariamente orientata verso una svolta culturale di ridefinizione e riqualificazione dei «Servizi alla persona» sotto il profilo della solidarietà, della cooperazione, della promozione e del sostegno con contenuti innovativi e ampliativi dei diritti fondamentali. I minori che versano in situazione di disagio socio-familiare, quelli disabili, affetti da malattie croniche, sieropositivi, tossicodipendenti, ecc. sono portatori di «diritti»; pertanto la realizzazione di servizi che garantiscano tali diritti non si iscrive tra i meriti e le innovazioni dell'Amministrazione Pubblica, ma tra i «doveri» la cui inosservanza deve essere sanzionata.... L'impegno di Stato, Regioni ed Enti locali, nel rispetto del nuovo assetto costituzionale e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, deve essere la concreta applicazione delle disposizioni della legge...

- ◆ Legge regionale 14 dicembre 2004, n. 34 “Politiche regionali per i minori”

- art.1 (principi e finalità).

- comma 1: “*La Regione adotta ogni azione idonea ad assicurare **il diritto del minore a crescere ed essere educato nella famiglia**, luogo naturale per il suo sviluppo e il suo benessere, in sinergia con gli altri ambienti educativi e sociali a lui destinati*”.
- comma 2: “*La Regione promuove e sostiene iniziative a favore del minore (...) volte a salvaguardarne l'integrità fisica, nonché a facilitarne lo sviluppo armonioso della sua personalità e l'inserimento nella realtà sociale, economica ed istituzionale*”.

- art. 2 (obiettivi) comma 1:

- *a) sostenere le famiglie con minori nell'assolvimento dei compiti educativi e di cura anche promuovendo la conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi della famiglia*
- *c) tutelare il minore e il suo benessere globale, garantendone fin dove possibile la permanenza in famiglia (...) e favorendo sinergie tra famiglia, istituzioni pubbliche e private educative, sanitarie, sociali e mondo del lavoro*
- *e) assicurare l'integrazione del minore straniero nella comunità locale*

- art. 4 (Compiti degli enti locali) comma 1:

- *c) erogano, ai sensi dell'art. 17 della legge 328/2000, titoli sociali per la fruizione di servizi, interventi e prestazioni, determinandone altresì i requisiti per l'accesso, nonché misure di intervento economico per favorire la permanenza del minore nella famiglia*
- *d) definiscono e promuovono interventi e servizi sociali rivolti ai minori, garantendo, ai fini della realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, l'effettiva partecipazione dei soggetti del terzo settore nella programmazione zonale, nonché nella realizzazione e nella gestione degli interventi e dei servizi*

- art.5 (Rete d'offerta sociale) comma 1:

La rete d'offerta sociale destinata ai minori è costituita da:

- *a) attività educative, aggregative e ricreative che concorrono alla promozione del benessere dei minori; in particolare servizi ed interventi socio-educativi per (...)*

sostegno alle funzioni genitoriali, ivi compresi gli interventi di accompagnamento allo studio e di prevenzione della dispersione scolastica, l'**assistenza domiciliare ai minori**...

- art. 7 (Rete d'offerta sanitaria) comma 2:
L'organizzazione dei servizi sanitari rivolti ai minori deve prevedere:
 - g) *approccio multidisciplinare, nonché integrazione tra i servizi sanitari, socio-sanitari, sociali ed educativi, per la **prevenzione**, la diagnosi, la cura e la riabilitazione dei disturbi neuro-psichici in età evolutiva.*

◆ Delibera della Giunta Regionale n. VII/20100 del 23.12.2004 "Linee guida per il riordino e l'orientamento dei servizi dedicati alla tutela dei minori vittime di violenza"

– **1.2 Obiettivi e contesti degli interventi**

(...) I servizi pertanto devono adottare strategie di intervento in grado di tener conto e attentamente valutare fattori di rischio e quelli protettivi presenti nel nucleo familiare

– **2.2 Le azioni richieste**

○ 2.2.1 Riduzione del rischio

*Tra le consuete **azioni** messe in campo per contrastare l'insorgere di forme di abuso su minori, particolare attenzione andrà dedicata a quelle **mirate a ridurre i fattori di rischio e di cronicizzazione del disagio** sia sul piano sociale che psicologico, e a **conseguire un empowerment delle famiglie e dei ruoli genitoriali in fasce deboli** (...)*

○ 2.2.2 Rilevazione

I segnali di malessere del minore, che possono indicare la sussistenza di una situazione di pregiudizio e di vittimizzazione, possono emergere in tutti i suoi contesti di vita quotidiana. Occorre pertanto consentire che tali segnali siano rilevati tempestivamente e con sufficiente specificità (...). Attraverso un adeguato ascolto ed analisi di tali segnali, in collaborazione con i servizi competenti, potrà essere effettuata una prima ricognizione delle situazioni in cui si rendano necessari approfondimenti mirati alla corretta significazione dei segnali stessi. Nell'attuare tali approfondimenti si dovrà, ove possibile, valorizzare una relazione collaborativa con i genitori, pur nella necessaria attenzione finalizzata a non esporre il minore a pericolose pressioni in ambito familiare

○ 2.2.7 Trattamento terapeutico e sostegno

(...) se l'esito della valutazione prevede un programma riabilitativo e/o terapeutico del minore e della famiglia, gli interventi coordinati dei diversi servizi dovranno provvedere a (...).

- *garantire un'esperienza quotidiana capace di proporre modelli di pensiero e di comportamento alternativi e riparativi rispetto a quelli connessi all'abuso (ove possibile nella famiglia di origine...)*

Chi attiva l'Assistenza Educativa Domiciliare ai Minori

L'A.D.M. viene attivata esclusivamente dal Servizio Sociale Territoriale, attraverso un progetto di intervento personalizzato, a favore di:

- ◆ situazioni già in gestione al servizio
- ◆ per situazioni segnalate da altre agenzie/istituzioni del territorio con le quali il SST ha valutato concordemente l'opportunità di tale tipo di supporto (es. scuola, consultorio familiare, NPIA, rete territoriale di volontariato)
- ◆ su richiesta del Servizio Tutela Minori Distrettuale.

Destinatari

Il Servizio di Assistenza Educativa Domiciliare ai Minori si qualifica come intervento di servizio alla persona che si esplica:

- **direttamente con il minore**, per tutelarne, accompagnare, promuovere le risorse personali verso la costruzione di una personalità armonica (attenzione alla globalità del minore) e in grado di affrontare le sfide proprie dell'età (attenzione alle tappe dell'età evolutiva):
 - percorso di conquista dell'autonomia nella cura di sé, quali ad es. adeguata igiene personale, capacità di vestirsi, capacità di gestire il materiale scolastico e l'organizzazione dello studio, cura e gestione dei propri spazi di vita,
 - adeguato sviluppo dell'identità personale,
 - capacità di gestione della sfera emotiva e di relazione sociale, ...
- **a sostegno della famiglia**, per promuoverne le capacità genitoriali e l'assunzione delle responsabilità di cura e educative, salvaguardando o recuperando quanto più possibile la qualità del rapporto genitori-figli e la permanenza del minore nel proprio nucleo familiare.

In quest'ottica, l'A.D.M. è uno strumento di intervento sociale a forte valenza preventiva.

Quali tipologie di prestazioni

Con riferimento ai destinatari, tradizionalmente possiamo raggruppare le attività svolte dall'educatore di A.D.M. in cinque fasce prevalenti:

- **interventi educativi rivolti direttamente al minore**, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo personale ed i rapporti con i membri del nucleo familiare e del contesto socio – ambientale di riferimento (es. sostegno ai compiti, accompagnamento nelle relazioni con il gruppo dei pari, accompagnamento allo sviluppo di autonomie attraverso esperienze pratiche in vari settori, ...).
- **interventi di sostegno alla famiglia** nello svolgimento delle sue funzioni educative e di cura attraverso:
 - l'educazione all'ascolto e comprensione dei bisogni del minore
 - la definizione condivisa e la reciproca osservazione delle regole educative,
 - la funzione di mediazione delle relazioni familiari,
 - il sostegno ai genitori nell'imparare a gestire il rapporto con servizi e istituzioni,
 - la funzione di stimolo e traduzione pratica nella gestione delle risorse e dell'organizzazione familiare dei principi educativi e del rispetto dei componenti il nucleo.
- **attività di coordinamento e di mediazione con le agenzie educative e ricreative del territorio:**
 - con la scuola e, eventualmente, il doposcuola - laddove esista - , l'azione si sviluppa nella definizione concordata delle linee del progetto individualizzato di sostegno all'apprendimento, necessariamente coordinato e dinamico (incontri di valutazione periodica dei risultati e eventuale ri-orientamento); con i genitori, l'intervento è di sviluppo dell'interessamento dei genitori all'andamento scolastico del loro figlio e di supporto nei rapporti con il personale docente in occasione delle udienze;
 - con l'oratorio, le società sportive e culturali, i Centri di Aggregazione Giovanile, i centri estivi ... per favorire la partecipazione del minore ad attività ludico-ricreative, sportive e culturali e la sua integrazione/appartenenza a gruppi di pari, garantendo l'osservanza della calendarizzazione degli impegni e occasionalmente anche il trasporto del minore;
- **interventi di promozione dell'autonomia dei genitori nell'accesso a prestazioni e servizi socio-sanitari e funzione di collegamento con la rete** ad es. consultorio adolescenti, Neuropsichiatria Infantile e operatori della riabilitazione, partecipazione a incontri di équipe multiprofessionali nei casi più complessi o in tutela. Non sempre, infatti, i genitori sono sufficientemente "strumentati" per comprendere la gravità e l'urgenza dei bisogni sanitari dei loro figli e per connettere tra loro le informazioni che gli specialisti a vario titolo comunicano. La funzione dell'educatore quale mediatore della comunicazione è in tali casi fondamentale.

➤ **attività connesse alle funzioni di tutela**

- osservazione/monitoraggio dell'adeguatezza delle funzioni genitoriali e di sorveglianza della soglia di rischio per il minore,
- coordinamento sistematico con il S.S.T. sull'andamento del progetto di A.D.M. e con il Servizio Tutela Minori (nelle situazioni sottoposte a decreto del Tribunale per i Minorenni).

 **Quali competenze professionali**

Nell'intervento di A.D.M. la componente relazionale è molto importante, sia nel rapporto con il minore che con la sua famiglia.

Pertanto la figura professionale deve essere adeguatamente preparata:

- conoscenza delle tappe dell'età evolutiva e dei bisogni/competenze che le contraddistinguono,
- capacità di osservare il minore e di individuare gli elementi di sofferenza/disturbo/mancanza,
- capacità di formulare, conseguentemente, azioni educative specifiche congruenti con gli obiettivi di valorizzare le capacità del minore e aiutarlo a superare il disagio
- capacità di coinvolgere la famiglia in un graduale percorso di riappropriazione e recupero delle proprie funzioni genitoriali, attraverso un'attitudine relazionale e l'esercizio di un ruolo da parte dell'educatore che sia realmente in grado di accompagnare/sostenere/valorizzare i genitori e il loro rapporto con i figli (principio della non sostituzione, della non delega),
- capacità di gestire il conflitto (es. colloqui protetti nella Tutela)

Lo svolgimento del servizio di A.D.M. richiede:

- operatori preferibilmente esperienziati, in possesso del titolo di educatore professionale, che abbiano cioè espletato il percorso formativo e di tirocinio che li abilita ad esercitare tale attività; in caso di situazioni di maltrattamento grave e/o abuso sottoposte a tutela (decreto TM), è preferibile incaricare operatori che abbiano approfondito la formazione specifica relativa a tali tematiche.
- figure che
- ✓ siano un riferimento affidabile per i soggetti destinatari (rapporto fiduciario) e i servizi coinvolti, cioè in grado di riconoscere la delicatezza del proprio ruolo, di osservare la necessaria riservatezza, di prevedere le conseguenze delle azioni promosse soprattutto nella gestione di casi complessi che coinvolgono adolescenti, in definitiva capaci di assumersi responsabilità circa il compito
- ✓ sappiano gestire correttamente i rapporti con la famiglia, il SST titolare del progetto, il Tribunale
- ✓ manifestino una sufficiente flessibilità nell'adattare la gestione del servizio al bisogno emergente;
- ✓ abbiano disponibilità di fasce orarie molto ampie (mattino presto, ore serali, sabato e occasionalmente festivi)
- ✓ dispongano di mezzo di trasporto autorizzato (non sempre i Comuni sono in grado di fornirlo)
- ✓ possano avvalersi di contratti e rapporti professionali che garantiscano continuità al servizio, trattandosi di prestazioni molto delicate che implicano la costruzione nel tempo di una relazione di fiducia tra educatore e minore, tra educatore e genitori la quale può essere facilmente compromessa dal fenomeno del turn-over degli operatori.

Una considerazione a parte va fatta circa la possibilità di contemplare, tra gli operatori del Servizio di ADM, anche altre figure professionali, a completamento e integrazione di quella dell'educatore, quali ad esempio l'ASA nel caso di progetti incentrati sul sostegno alle funzioni di cura e accudimento di bambini in età da nido/materna o di gestione domestica (igiene personale e ambientale).

 **Considerazioni sull'ambito di intervento dell'operatore di A.D.M. e loro implicazioni sul profilo professionale richiesto**

Tramite l'A.D.M. è possibile mettere a disposizione di chi si trova in difficoltà le risorse di un'altra persona, che svolge una funzione ausiliaria (talvolta vicariante) e che stimola lo sviluppo delle potenzialità attraverso l'**esempio** e la **possibilità di identificazione**. L'educatore, di fatto, svolge nei confronti del minore compiti di sostegno psico-emotivo e affettivo, strumentale e informativo, garantendo:

- un reale ascolto della persona in difficoltà e l'accoglienza del suo bisogno/disagio; *io ci sono e sono qui per te*
- un contributo alla crescita, attraverso contatti sociali soddisfacenti, atti a rassicurare il minore (autostima e accettazione) e suscitare il senso di appartenenza; *tu hai valore e puoi avere un ruolo positivo (riconoscimento/sperimentazione di capacità/competenze)*
- un aiuto nella comprensione degli eventi, tramite una guida cognitiva e consigli nella valutazione dei fatti: in questo modo il minore è messo in grado di rivedere la propria immagine o quella dei genitori attraverso *processi e categorie diversi dal giudizio/colpevolizzazione* di se stesso o dei genitori
- una collaborazione allo svolgimento di compiti pratici e un'offerta di risorse materiali (*io sono al tuo fianco e ti aiuto ad affrontare una sfida, mostrandoti come fare*).

Nell'idea di accostare un educatore ad un minore è insita l'ipotesi che l'educatore possa **contribuire a ristabilire condizioni adeguate di vita ed esperienza**, a condizione che ciò non avvenga in modo improvvisato e casuale ma si compia a partire dalla realistica consapevolezza del ruolo e della responsabilità che ci si assume.

Un rapporto che si giochi sulla custodia/attaccamento è necessario affinché l'educatore svolga la sua funzione, ma non deve svilupparsi ed esaurirsi solamente tra l'operatore ed il minore: la competenza comunicativa, l'apertura agli affetti e alla conoscenza che la presenza dell'educatore può attivare, vanno infatti spesi soprattutto nei momenti e nei rapporti che formano l'ambiente naturale del minore. **L'educatore lavora con lui ma affinché egli possa utilizzare altrove e con altri ciò che apprende e sperimenta.** Tutto ciò può essere realizzato se l'educatore, con il suo modo di porsi, diventa non un genitore al posto di un altro, bensì un'opportunità che consenta al minore di vivere meglio sé stesso in un certo periodo della propria storia e in ciò che costituisce il proprio mondo: la famiglia, la scuola, i compagni, ecc.

Il ruolo delicato dell'educatore consiste dunque nell'accompagnare il minore in alcune esperienze fondamentali del suo percorso educativo: con il suo lavoro, l'educatore rappresenta l'occasione perché il minore possa imparare a gestirsi all'interno di un normale rapporto interpersonale, riuscendo quindi in un secondo momento a riprodurre le medesime modalità in altri contesti e ambiti di vita.

Inoltre, tramite l'A.D.M. è possibile **osservare i contesti familiari** da vicino, **individuando** quindi i **nodi problematici** e, più in generale, tutti quei dati che possono dare agli operatori sociali un quadro preciso della situazione, permettendo loro di elaborare *progetti sempre meglio personalizzati* (anche nei casi in cui tali elementi di osservazione dovessero sfociare nella necessità di segnalazione al TM).

In sintesi, il compito dell'educatore che si occupa di assistenza domiciliare è quello di proteggere e sostenere il minore - che deve progressivamente acquisire fiducia in sé stesso e negli adulti - e, contemporaneamente, offrire ai genitori - attraverso l'esempio e la condivisione di compiti ed esperienze - gli strumenti e le competenze che permettano loro di rapportarsi in modo adeguato e positivo con i propri figli.

La varietà di prestazioni di ADM, la delicatezza del ruolo educativo, la complessità dell'intervento richiesto, così come si è tentato di delineare, portano ad alcune considerazioni circa la figura dell'educatore, la sua preparazione professionale, le competenze che in situazione sono richieste per "leggere" e "gestire" a diversi livelli di difficoltà le situazioni in cui si trova ad operare.

La scelta dell'educatore da affiancare ad ogni situazione costituisce già la prima area problematica, laddove occorre coniugare le caratteristiche soggettive dell'operatore (più tendente al normativo, più flessibile, più accogliente, più creativo, ...) con quelle del minore (età, sesso, caratteristiche psicologiche e comportamentali, tipo di disagio manifestato...), il suo livello di esperienza con la complessità/gravità del caso, la sua competenza educativa con la capacità di interfacciarsi con i servizi.

La situazione dell'Ambito Distrettuale di Cremona. I destinatari in termini numerici.

La rilevazione effettuata sui progetti di Assistenza Domiciliare Educativa attivati nel Distretto ed il fabbisogno complessivo, riferito alle sole situazioni seguite dal Servizio di Tutela Minori, indicano il seguente quadro complessivo:

	Ore mese bisogno rilevato	Ore mese attivate	Cremona	Extra città	Ore mese da attivare	Cremona	Extra città
Ore mensili ADM	1.062	446	144	302	616	232	384
Ore mese incontri protetti	121	65	65		56	16	40
Ore mensili diritto visita	25	25	25				
Totali	1.208	536	234	302	672	248	424

Le determinazioni dell'Ambito Distrettuale di Cremona.

Le scelte programmatiche dell'Ambito Distrettuale di Cremona derivano dalla necessità di:

- a) assicurare la copertura totale del fabbisogno di incontri protetti e del diritto di visita, coinvolgendo il personale dipendente attualmente in carico al Comune di Cremona. Il personale potrà agire anche per i restanti Comuni, utilizzando apposita convenzione, da instaurarsi tra Comune di Cremona ed Azienda Sociale del Cremonese, che si racconderà con i Comuni dell'Ambito.
- b) assicurare sia la copertura totale del fabbisogno espresso dal servizio di Tutela dei Minori, soggetti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, sia del fabbisogno di azione preventiva su nuclei particolarmente problematici. La scelta dell'Ambito è strutturare un percorso di accreditamento, privilegiando il rapporto con le realtà del privato sociale.
- c) sostenere le azioni dei Comuni sia per gli incontri protetti ed il diritto di visita, attraverso risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali, sia per il servizio di Assistenza Domiciliare Educativa per i Minori attraverso le risorse del Fondo Sociale Regionale.

Le attività preparatorie dell'Ambito Distrettuale di Cremona.

In continuità metodologica con il percorso di accreditamento del servizio di assistenza alla persona in ambito scolastico, sono state attuate, nel corso di tutto il 2008, azioni specifiche e mirate alla costruzione di un modello unico ed omogeneo di servizio di assistenza domiciliare educativa ai minori. In termini di risorse umane, l'attività è stata concretamente realizzata, con il coordinamento del dott. Giuseppe Sorini, dall'assistente sociale Angela Picaro, referente distrettuale per l'area minori e famiglia, e dall'educatore professionale Luciano Amadasi.

Le azioni principali:

- a) studio e verifica del servizio su tutto l'Ambito Distrettuale;
- b) definizione della procedura standard di attivazione del servizio e dello schema di flusso;
- c) definizione delle prestazioni e delle tipologie di riferimento per l'attivazione dei progetti;
- d) definizione degli strumenti.

Le funzioni dell'Azienda Sociale del Cremonese.

All'Azienda Sociale del Cremonese competono le funzioni di governo e di verifica del presente progetto nonché quelle relative ai rapporti con i Comuni, le cooperative accreditate ed, eventualmente, i servizi sanitari e socio sanitari. L'Azienda realizza dette attività attraverso l'individuazione di una specifica équipe, composta dal referente del servizio di tutela minori, dalla referente dell'area minori dell'Ambito Distrettuale e da un educatore professionale. L'équipe è integrata con una rappresentante delle agenzie accreditate nelle determinazioni circa le assegnazioni di situazioni, in assenza della scelta da parte delle famiglie.

Linee guida per l'accreditamento.

Il voucher sociale, come definito dalla circolare n. 1 del 02-02-2004 della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia, è uno strumento economico a sostegno della libera scelta del cittadino, per mezzo del quale è possibile acquistare prestazioni sociali erogate da parte di operatori professionali.

“Tale strumento è finalizzato a sostenere il mantenimento al domicilio di soggetti fragili individuati dagli artt. 15 e 16, comma 3, lettera d) ed e) L. 328/00. Dalla definizione discende la preferenza da accordare alle prestazioni di tipo domiciliare in risposta ai bisogni di tipo sociale. Sempre salvaguardando il principio della valorizzazione della dimensione domiciliare (più o meno integrata nel contesto di relazioni familiari) e delle attività di tipo assistenziale/educativo rivolte direttamente alla persona possono essere sperimentate forme di servizio rivolte a bisogni non codificati nei servizi citati “. Considerata la caratteristica stessa del voucher, si ritiene, pertanto, quale preminente la scelta degli esercenti la potestà genitoriale nella selezione del soggetto erogatore.

Nel contesto, sono altresì, da stimare, nella prospettiva di un processo di accreditamento e di voucherizzazione, altri elementi e fattori:

- a) la specificità del servizio, che prevede un ruolo attivo sia della famiglia sia dei servizi sociali;
- b) la necessità di assicurare continuità ai progetti;
- c) l'attuale strutturazione delle assegnazioni, effettuata mediante appalto da parte dei Comuni, che sostengono integralmente la spesa;
- d) il carattere sperimentale del sistema di voucherizzazione.

Date queste premesse, l'assegnazione dei voucher, relativi ad ogni situazione presa in carico, avverrà secondo le seguenti modalità:

- 1) al fine di dare continuità ai progetti già attivi, è assicurata alla famiglia l'assegnazione del voucher al medesimo soggetto erogatore della prestazione assistenziale, sino alla conclusione del progetto, salvo il verificarsi delle seguenti situazioni:
 - ✓ accertamento documentato e/o dichiarato di disservizio relativamente all'espletamento delle funzioni assistenziali;
 - ✓ la mancata sostituzione dell'operatore in caso di assenza o malattia;
 - ✓ la reiterata lamentela della famiglia nei confronti dell'operato del soggetto accreditato.

Queste situazioni saranno valutate dalla équipe, sentiti i pareri di tutti i referenti del progetto.

- 2) In caso di presa in carico di nuovo caso e del verificarsi delle situazioni di cui al punto 1), gli esercenti la potestà genitoriale esprimono la scelta del soggetto erogatore del voucher tra i soggetti accreditati presenti nell'apposito Albo dell'Ambito Distrettuale di Cremona, nella cui formazione si terrà conto del punteggio attribuito sulla base degli ulteriori criteri di qualità, oltre a quelli richiesti come indispensabili per l'accreditamento di base;

3) In caso di presa in carico di nuovo caso e del verificarsi delle situazioni di cui al punto 1), se gli esercenti la potestà genitoriale non esprimono la scelta del soggetto erogatore del voucher e richiedono la collaborazione dei Servizi nella indicazione, gli operatori dei Servizi indicheranno il soggetto erogatore sulla base di una graduatoria formata sulla base di ulteriori criteri di qualità, oltre a quelli richiesti come indispensabili per l'accreditamento di base: il soggetto primo in graduatoria avrà l'assegnazione del caso con un maggior numero di ore e così di seguito, sino all'esaurimento della graduatoria ed alla conseguente ripresa della medesima. Il meccanismo di cui sopra opererà anche nel caso di rinuncia da parte di un soggetto erogatore. Al fine di ottimizzare l'azione dei soggetti accreditati, sarà possibile, previo accordo tra le parti interessate (soggetti accreditati), assegnare i casi sulla base della effettiva presenza dei soggetti accreditati nei Comuni dell'Ambito Distrettuale di Cremona.

4) L'Azienda Sociale del Cremonese, in accordo con l'èquipe distrettuale, può prevedere, in casi eccezionali, l'individuazione tra i soggetti accreditati del più idoneo alla gestione di interventi o progetti di particolare rilievo. In questi casi sarà cura dell'Azienda presentare ai soggetti accreditati le specifiche iniziative e concordare le modalità d'intervento ritenute più opportune alle modalità di volta in volta indicate.

Soggetti accreditabili

Possono presentare domanda di accreditamento le cooperative sociali, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e le imprese sociali singolarmente ovvero in consorzio ovvero in associazione temporanea d'impresa che non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'art. 38 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) e m) del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2005/17/CE e 2004/18/CE.

Nel caso di consorzio o di associazione temporanea d'impresa deve essere espresso il soggetto responsabile, che dovrà essere garante dell'operato di tutti i consorziati e/o associati.

Nel caso di consorzio o di associazione temporanea d'impresa, i soggetti interessati devono possedere tutti i requisiti previsti per l'accreditamento. In caso di consorzio o di associazione temporanea d'impresa, ai fini della formazione della graduatoria di qualità sono considerati i requisiti del solo soggetto responsabile

I requisiti per l'accreditamento

Per ottenere l'accreditamento i soggetti interessati devono presentare domanda, utilizzando apposito modello, e devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

1. Adesione al Piano di Zona dell'ambito distrettuale di Cremona, secondo lo schema predisposto dall'Ufficio di Piano e dall'Azienda Sociale del Cremonese; l'adesione è necessario solo nel caso in cui non sia stata presentata istanza di adesione al Piano di Zona 2009 – 2011;
2. Scopo sociale specifico, comprendente le attività di assistenza ai minori e/o attività socio - educative e/o socio – assistenziali o equivalenti....;
3. Carta dei servizi;
4. Esperienza documentata, di almeno 2 anni continuativi precedenti la domanda di accreditamento, relativa alla gestione di servizi educativi e/o assistenziali;
4. Assenza delle cause di esclusione previste dalla normativa in vigore per gli appalti pubblici (art. 38, comma 1, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163);
5. Capacità tecnica e professionale risultante da:
 - I. se impresa, iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. (o equivalente in base alla normativa comunitaria) per attività/oggetto sociale inerente al servizio da eseguire;
 - II. inoltre, se cooperativa (di nazionalità italiana): iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative, istituito con D.M. 23.06.2004, presso il Ministero per lo sviluppo economico;

AZIENDA SOCIALE CREMONESE
C.F. 93049520195 P.I. 01466360193
C.so V. Emanuele II°, 42 – 26100 Cremona
Tel. 0372/803428 Fax 0372/803448

- III. inoltre, se cooperativa sociale: iscrizione nell'apposito Albo pubblico;
6. Assenza negli ultimi 36 mesi precedenti la domanda di accreditamento di interruzioni di servizi socio educativi e socio assistenziali in essere presso privati e/o Pubbliche Amministrazioni per inadempienze contrattuali a sé interamente imputabili;
 7. Assenza di cancellazione/radiatione dall'Albo dei soggetti accreditati per servizi di cui al suddetto punto 4, a seguito di accertata carenza dei requisiti, non previamente comunicati dal soggetto accreditato o per inadempienze contrattuali;
 8. Assenza, da parte del rappresentante legale dell'Organizzazione, di condanna definitiva per reati gravi in danno allo Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale;
 9. Assenza, da parte del rappresentante legale dell'Organizzazione, di condanne penali per fatti imputabili all'esercizio di unità d'offerta del sistema sanitario, sociosanitarie e sociale;
 10. Assenza, da parte del legale rappresentante dell'Organizzazione, della applicazione della pena accessoria della interdizione da una professione o da un'arte e interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 11. Assenza, da parte del legale rappresentante dell'Organizzazione, di procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione;
 12. Possesso di un'adeguata professionalità in materia di servizi socio educativi, con disponibilità di figure professionali con preparazione specifica ed esperienza in materia di formazione, educazione e assistenza come di seguito indicato:
 - n. 1 coordinatore del servizio A.D.M., in possesso del titolo di educatore professionale o diploma di laurea o laurea in scienze dell'educazione, o un dipendente in servizio, con esperienza acquisita in funzioni educative di almeno cinque anni, continuativa, in uno dei servizi di cui al suddetto punto 4. Al coordinatore è richiesta la reperibilità durante i giorni e le ore di apertura del servizio, il mantenimento di un periodico confronto con l'équipe distrettuale A.D.M., l'intervento diretto a supporto dei propri operatori in caso di necessità;
 - Educatori Professionali o in assenza di titolo specifico comprovata esperienza e attitudine da almeno 5 anni.
- È necessario produrre l'organigramma e il funzionigramma dell'ente.**
13. Piano annuale della formazione e/o aggiornamento del coordinatore e degli addetti di almeno 20 ore, da stabilirsi annualmente in accordo con l'Azienda (équipe distrettuale); nel caso in cui l'Azienda organizzi formazione specifica sul servizio, le ore di formazione saranno considerate ai fini del monte ore minimo di formazione;
 14. Possesso di una sede operativa attiva nella provincia di Cremona da almeno un anno, con attività specifica di servizio di assistenza educativa;
 15. L'accreditato è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. L'accreditato dovrà pertanto essere titolare di polizza assicurativa per i rischi di responsabilità civile verso terzi non inferiore a € 5.000.000,00;
 16. L'ente deve produrre un protocollo con la descrizione delle modalità e delle procedure di presa in carico e monitoraggio;
 17. Integrazione tra i servizi: l'ente dovrà garantire la collaborazione fra il proprio personale e il servizio sociale comunale e gli altri servizi che hanno in carico i minori. In particolare partecipa ai gruppi di lavoro previsti dall'équipe distrettuale, indicando una figura di riferimento;
 18. Sistema di rendicontazione: l'ente deve possedere un sistema di rendicontazione, preferibilmente informatizzato o, comunque, facilmente trasmissibile, concordato con l'Azienda e con i comuni;
 19. Debito informativo: impegno del rispetto di modalità e scadenze stabilite dall'Azienda;
 20. Servizio informazioni: l'ente assicura un servizio di informazioni sull'attività propria a sportello o tramite numero telefonico.
 21. Utilizzo di Schede di valutazione del grado di soddisfazione dell'utenza/famiglia somministrate annualmente o al termine dell'intervento;

22. Utilizzo di Schede di valutazione del grado di soddisfazione degli operatori somministrate annualmente;
23. Elaborazione annuale del grado di soddisfazione degli utenti e degli operatori, loro trasmissione all'Ente Capofila e restituzione dei risultati ai soggetti interessati;
24. Applicazione integrale, nei confronti dei propri addetti e/o soci, dei contratti collettivi nazionali di lavoro e i contratti integrativi vigenti nel settore socio - assistenziale per il quale si richiede l'accreditamento, con particolare riferimento al rispetto dei salari contrattuali minimi; tali condizioni economico/contrattuali minime devono essere applicate anche ad eventuali collaboratori a qualsiasi titolo;
25. Rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
26. Rispetto di tutte le disposizioni attinenti la prevenzione degli infortuni e le assicurazioni relative a favore di chiunque, a qualunque titolo, lavori per esso;
27. Rispetto degli adempimenti e delle norme previste dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
28. Rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni);
29. Documentabilità ovvero accertabilità di quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevolezza dei controlli effettuati dall'Azienda, ai sensi dell'art. 71 del citato D.P.R. n. 445/2000.

I suddetti requisiti rappresentano elementi essenziali di qualità attesa del servizio erogato mediante voucher, richiesti ai soggetti che intendono accreditarsi.

La mancanza dei requisiti autocertificati in fase di accreditamento e valutati in base all'attività costituisce motivo di possibile decadenza dell'accREDITAMENTO.

Ulteriori requisiti di qualità

Sono da considerarsi quali requisiti ulteriori di qualità, da utilizzare ai soli fini della assegnazione di prestazioni, in mancanza di specifiche indicazioni da parte dei genitori:

- a) certificazione di qualità relativa all'A.D.M. (5 punti);
- b) certificazione di qualità relativa ad altri servizi di tipo educativo (2 punti per ogni servizio);
- c) attività specifica di assistenza domiciliare educativa ai minori (un punteggio di 0,05 per ogni 5.000 euro di servizio fatturato nel periodo 2006 – 2009);
- d) supervisione periodica interna, documentata, riferita al triennio precedente (2 punti);
- e) un numero d'ore di formazione superiore a quello richiesto, riferita al triennio precedente (3 punti);
- f) un programma di formazione organico e strutturato (3 punti);
- g) turnover degli operatori inferiore a 0,40 (3 punti). Il turnover deve essere calcolato per gli ultimi due anni (2008 e 2009) e deve essere calcolato in base alla seguente formula:
turnover = numero operatori dimissionari / numero medio degli operatori in servizio
dove:
 - il numero degli operatori dimissionari è dato dal numero degli operatori che hanno terminato il rapporto di lavoro con la sola esclusione del collocamento a riposo (pensione);
 - il numero medio degli operatori in servizio è dato dalla somma degli operatori in servizio in ogni singolo mese degli anni 2008 e 2009 diviso 24 mesi.

Ambito di attività dei soggetti accreditati

Ai soli fini della presente progetto di accreditamento, il territorio dell'Ambito Distrettuale di Cremona viene suddiviso in cinque sub ambiti:

- 1) subambito di Cremona, comprendente la città di Cremona;
- 2) subambito di Castelveverde, comprendente i Comuni di Castelveverde, Bonemerse, Corte de' Frati, Gerre de' Caprioli, Malagnino, Olmeneta, Persico Dosimo, Pozzaglio ed Uniti, Robecco d'Oglio, Sesto ed Uniti, Spinadesco e Stagno Lombardo;
- 3) subambito di Pizzighettone, comprendente i Comuni di Pizzighettone, Acquanegra Cremonese, Cappella Cantone, Crotta d'Adda, Formigara e Grumello Cremonese ed Uniti;
- 4) subambito di Soresina, comprendente i Comuni di Soresina, Annicco, Azzanello, Bordolano, Casalbuttano ed Uniti, Casalmorano, Castelvisconti, Corte de' Cortesi con Cignone, Paderno Ponchielli, e San Bassano;
- 5) subambito di Vescovato, comprendente i Comuni di Vescovato, Cappella de' Picenardi, Cella Dati, Cicognolo, Derovere, Gabbioneta Binanuova, Gadesco Pieve Delmona, Grontardo, Isola Dovarese, Ostiano, Pescarolo ed Uniti, Pessina Cremonese, Pieve d'Olmi, Pieve San Giacomo, San Daniele Po, Scandolara Ripa d'Oglio, Sospiro e Volongo.

Il progetto di accreditamento prevede che i soggetti erogatori possano essere iscritti per erogare i servizi in tutto il territorio dell'Ambito Distrettuale di Cremona ovvero solo in uno o più sub ambiti territoriali, dichiarandoli nella domanda di accreditamento.

Eventuali variazioni avranno efficacia a decorrere dal primo gennaio ovvero dal primo luglio successivo alla comunicazione di variazione.

Domanda di accreditamento

I soggetti erogatori faranno richiesta di accreditamento presso l'Azienda Sociale del Cremonese, quale Capofila dell'Ambito Distrettuale di Cremona.

La procedura di accreditamento prende avvio dalla data di presentazione della domanda, redatta su apposito modulo e corredata dalla documentazione richiesta, e si conclude con il provvedimento di iscrizione all'Albo dei soggetti accreditati.

Selezione

La selezione dei soggetti da accreditare, mediante verifica dei requisiti, di cui al precedente paragrafo, sarà effettuata da apposita commissione di accreditamento nominata dall'Azienda.

L'accREDITAMENTO avverrà mediante deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, contenente l'elenco dei soggetti accreditati, indicati secondo il punteggio conseguito con gli ulteriori requisiti di qualità, e sarà comunicato agli stessi entro 10 giorni dall'approvazione dell'atto, al fine della sottoscrizione del patto di accreditamento.

Le domande di accreditamento pervenute dopo il termine previsto dal bando saranno considerate e valutate dopo il termine di ogni semestre solare.

Ai soli fini della assegnazione di prestazioni, in mancanza di specifiche indicazioni da parte dei genitori, l'elenco dei soggetti accreditati viene aggiornato ogni triennio.

Durata dell'accREDITAMENTO

L'accREDITAMENTO non ha limitazione temporale e decorre dalla data del provvedimento di iscrizione all'albo.

AZIENDA SOCIALE CREMONESE
C.F. 93049520195 P.I. 01466360193
C.so V. Emanuele II°, 42 – 26100 Cremona
Tel. 0372/803428 Fax 0372/803448

Effetti dell'accREDITamento

L'avvenuto accREDITamento comporta automaticamente la possibilità di erogare le prestazioni.

Il perfezionamento del rapporto di fornitura tramite voucher avverrà attraverso la sottoscrizione del "Patto di accREDITamento" da stipularsi tra l'Azienda Sociale del Cremonese, per conto dei Comuni dell'Ambito Distrettuale di Cremona, e l'ente accREDITato, nel quale sono precisate le disposizioni e le condizioni che regolano i rapporti fra le parti in causa.

Il voucher verrà liquidato all'ente erogatore previa presentazione di specifica rendicontazione e di relativa fattura.

Valore del voucher – Erogazione delle prestazioni

Il voucher ha un valore orario in base alla figura professionale ritenuta adeguata per la realizzazione del progetto individuale d'intervento:

di €. **22,00** compresa Iva se dovuta per educatore professionale,

di €. **17,00** compresa Iva se dovuta per A.S.A.,

I valori saranno aggiornati all'inizio di ogni anno sulla base della variazione I.S.T.A.T. intervenuta nell'anno precedente.

Il voucher così determinato è relativo alla sola assistenza domiciliare educativa e non già per trasporto e/o accompagnamento presso enti e servizi specialistici, che dovranno essere assicurati dai genitori ovvero da operatori o volontari dei Comuni di residenza.

Il costo del voucher così determinato sarà ripartito in misura percentuale tra i Comuni, che aderiscono al progetto di accREDITamento, e l'Azienda Sociale del Cremonese.

Per l'anno 2010, le percentuali sono così determinate: 60% a carico dei Comuni e 40% a carico Azienda in conto Fondo Sociale Regionale 2010 e, nello specifico:

nel caso di educatore professionale: €. 13,20 a carico Comuni ed €. 8,80 a carico Azienda;

nel caso di A.S.A.: €. 10,20 a carico Comuni ed €. 6,80 a carico Azienda.

Decadenza

Il Voucher decade nei seguenti casi:

- a. trasferimento della residenza da parte del beneficiario in Comuni non aderenti al Piano di Zona dell'ambito territoriale di Cremona;
- b. attivazione di eventuali buoni sociali o altre provvidenze economiche in contemporanea al voucher e con le stesse finalità.

Revoca

La revoca del provvedimento di accREDITamento, esperite inutilmente le procedure di ripristinabilità, è disposta dall'ente accREDITante, a causa della perdita di un requisito soggettivo od oggettivo - gestionale, tecnologico ed organizzativo - previsto per l'accREDITamento.

La revoca sarà comunicata agli altri Ambiti Distrettuali.

Avverso il provvedimento di accertamento dei requisiti e il provvedimento di decadenza il soggetto interessato può ricorrere nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente.